

CONSIGLIO REGIONE ABRUZZO

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Napoli, 20 - 21 settembre 2007

**RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E GLI ORGANISMI DI
RACCORDO TRA REGIONI ED ENTI LOCALI**

A cura di: Francesca Di Muro

RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E GLI ORGANISMI DI RACCORDO TRA REGIONI ED ENTI LOCALI

I principi che hanno ispirato la previsione di un “sistema” di collaborazione tra gli enti territoriali, sono indubbiamente quelli di sussidiarietà e di leale collaborazione; nell’ambito di tali principi la legislazione statale degli anni novanta ha gettato le basi per la creazione e la valorizzazione di sedi nelle quali realizzare, a diversi livelli, la collaborazione fra enti territoriali; l’art. 3, comma 3, della legge 142 del 1990 demandava, infatti, alla legge regionale la disciplina della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile e nello stesso senso sono rivolte alcune previsioni contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 3, lett.c) e nel Decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 3, comma 5). A livello di legislazione regionale varie leggi hanno dato seguito alle previsioni legislative statali. (L.R. Abruzzo 18.04.1996, n. 21; L.R. Friuli Venezia Giulia 9.03.1998, n. 10; L.R. Puglia 30.11.2000, n. 22; L.R. Toscana 21.04.1998, n. 22)

Attraverso le citate legislazioni si può ben dire che ha preso forma un vero e proprio “Sistema” regionale delle autonomie locali in cui i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione si sono intrecciati dando luogo a forme di raccordo strutturali permanenti (vedi l’art. 4, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha in parte recepito ed in parte rafforzato il suesposto quadro legislativo disegnando una nuova dimensione dei rapporti fra enti territoriali proclamata nel nuovo testo dell’art. 114 della Costituzione che prende forma anche attraverso il nuovo contenuto degli articoli 117, 118 e 119 che esplicitano la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, il rafforzamento del modello collaborativo che trova espressione anche attraverso l’inclusione del Consiglio delle autonomie locali fra i contenuti necessari degli Statuti regionali (art. 123, comma 4).

E’ interessante notare come la previsione in Costituzione dell’organo di consultazione degli enti locali sia frutto non della riforma costituzionale del 1999, che pure aveva riscritto l’art. 123 ridefinendo l’ampiezza dell’autonomia statutaria delle regioni ordinarie, ma di quella del 2001 che perseguiva un disegno più ampio implicante un radicale ripensamento del ruolo degli enti locali all’interno della Repubblica e dei loro reciproci rapporti.

L’art. 123 della Costituzione ha configurato dunque il CAL come organo costituzionalmente necessario che deve essere disciplinato dallo statuto.

Le Regioni, quindi, attraverso i nuovi Statuti hanno operato le proprie scelte in materia e, si può ben dire, che l’articolazione del ruolo dei CAL che emerge nei contesti normativi regionali, attraverso norme sia di rango statutario che legislativo, con una varietà di disposizioni che realizzano diversi tipi di coinvolgimento, rappresenta indubbiamente un’apprezzabile valorizzazione delle funzioni dei CAL stessi e delle autonomie locali negli stessi rappresentate.

In particolare l’aspetto che interessa in questa sede esaminare è quello dei rapporti tra i CAL e gli organismi di consultazione degli enti locali istituiti dalle Regioni prima della riforma costituzionale.

Passando ad esaminare, dunque, il panorama legislativo delle Regioni in materia emerge quanto segue:

- **Le Regioni Liguria e Puglia** hanno disposto, a seguito dell'istituzione del CAL, la soppressione della Conferenza permanente regione - enti locali, senza tuttavia specificare espressamente se i compiti e le funzioni della Conferenza siano devoluti al CAL.
- Diversamente, **la Regione Sardegna con L.R. 17 gennaio 2005, n. 1** istituisce il CAL e disciplina altresì composizione e funzioni della Conferenza permanente regione-enti locali. Segnatamente, alla Conferenza partecipano per la Regione: il Presidente della Regione, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti in materia di riforma della Regione, di bilancio e di programmazione e gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. In rappresentanza degli enti locali, invece, partecipano alla Conferenza: dieci componenti del Consiglio delle autonomie locali, i Presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL (art. 12). Sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, gli atti d'indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali, gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali, gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge (art. 13). Infine è previsto che la Giunta regionale e gli enti locali possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune (art. 14).
- **La Provincia autonoma di Trento con L. P. 15 giugno 2005, n. 7** "Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali" ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e, nello stesso tempo, all'art. 9 ha istituito la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali quale sede permanente per la definizione delle intese tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta provinciale; in particolare, la Conferenza definisce le intese previste dallo Statuto, dalle norme di attuazione e dalle leggi provinciali che concernono la finanza locale ed i relativi riparti di finanziamenti, trasferimenti o devoluzioni. Alla Conferenza partecipano il Presidente della Provincia, i componenti della Giunta provinciale e i componenti del Consiglio delle autonomie locali; la Conferenza, infine, si riunisce annualmente in seduta congiunta con il Consiglio provinciale per un esame del sistema delle autonomie locali nella Provincia di Trento.
- **La Regione Piemonte con la L.R. 7 agosto 2006, n. 30** ha istituito il Consiglio delle Autonomie locali e, nel medesimo contesto normativo, ha apportato modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 istitutiva della Conferenza permanente Regione-Enti locali. Per quanto attiene alla composizione è previsto che la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANCI. La Conferenza permanente, che ha sede presso la Presidenza della Giunta, esprime pareri obbligatori e formula proposte, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative (art. 14). Inoltre la Giunta regionale e gli enti locali possono

concludere, in sede di Conferenza Permanente, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune (art. 16).

- **La Regione Calabria con la legge 5 gennaio 2007, n. 1** dispone la soppressione della Conferenza regione- autonomie locali e prevede che in tutti i casi in cui la legislazione regionale prevede un'intesa negli organi di raccordo Regione-Enti locali, le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali espressione degli Enti locali (art. 18).
- **La Regione Lazio, con la legge 26 febbraio 2007, n. 1**, ha soppresso la Conferenza permanente regione- autonomie locali ed ha previsto che i compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili, sono esercitati dal CAL. Sostanzialmente la stessa posizione è stata assunta dalla **Regione Marche con la legge del 10 aprile 2007, n. 4**.

In conclusione, dall'esame delle norme regionali sopra illustrate si evince che solo la Sardegna (L.R. n. 1/2005) ed il Piemonte (L.R. n. 30/2006) hanno mantenuto la Conferenza Regione-Enti locali insieme con il Consiglio delle Autonomie locali, mentre la Provincia autonoma di Trento ha istituito la Conferenza permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali.

Per quanto riguarda, infine, **la Regione Abruzzo** il progetto di legge n. 244/2007 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali" (attualmente in discussione in Commissione Speciale per lo Statuto e la Legge elettorale) all'art. 13 dispone l'abrogazione della L.R. 18 aprile 1996, n. 21 istitutiva della Conferenza permanente Regione-Enti locali che aveva la funzione di promuovere e sancire accordi e intese al fine di garantire la partecipazione e la concertazione degli enti locali a tutti i processi decisionali d'interesse locale. L'art. 11 del progetto prevede, nel contempo, l'istituzione di **tavoli di concertazione** per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali d'interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività d'interesse comune. Ai tavoli di concertazione partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l'Assessore competente in materia, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e della Legautonomie dell'Abruzzo. In relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi, il Presidente del CAL può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche. La norma dispone, infine che qualora le intese o gli accordi non siano raggiunti entro trenta giorni dall'insediamento del tavolo di concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.